



STITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE

"Benedetto Castelli" – BRESCIA

Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030 395206

**SEZIONE OSPEDALIERA
SCUOLA SECONDARIA II GRADO**



✉ ospedale@itiscastelli.it
☎ 333 1879863
🌐 www.websupporto.it/seminario

**Normativa
Essenziale**

Estratto Normativa: Attività formativa presso le Sezioni Ospedaliere

Circolare ministeriale n. 353 Prot. n. 11718 Roma, 7 agosto 1998

“
In considerazione della particolarità della condizione degli alunni ricoverati, per i quali deve essere attuato un percorso formativo individualizzato, alla scuola in ospedale spettano i seguenti compiti fondamentali:

- promuovere l'istruzione degli alunni lungodegenti;
- recuperare i ritardi cognitivi degli alunni ricoverati per brevi periodi;
- programmare gli interventi per gli alunni curati in day-hospital;
- personalizzare la dimensione dell'accoglienza;
- garantire tendenzialmente la presenza di tutti gli ordini e gradi scolastici (ospedali metropolitani);
- programmare il raccordo con la scuola di provenienza (ospedali dei centri urbani medio/piccoli).....”

“
Gli alunni sono ammessi alla frequenza delle attività scolastiche svolte nelle sedi ospedaliere senza particolari formalità, sulla base della sola dichiarazione della classe frequentata resa da uno dei genitori; la scuola ospedaliera si pone in rapporto paritetico con la scuola di provenienza per lo scambio delle informazioni sull'alunno degente, attraverso incontri diretti - quando sia possibile - e comunque richiedendo copia della scheda di valutazione ed ogni altro elemento utile (programmazione didattica, argomenti svolti) Qualora l'alunno abbia frequentato per periodi temporalmente rilevanti la scuola in ospedale, questa trasmette alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato che è stato attuato, nonché in merito alla valutazione periodica e finale.
.....”

Circolare n. 43 Prot. n.283 Roma, 26 febbraio 2001

“
Il servizio didattico, pertanto, non sarà più un qualcosa che si aggiunge pedissequamente nei giorni di ricovero ad una attività medica a se stante, ma diviene, con la dovuta flessibilità, parte integrante del processo curativo, che non risponde solo freddamente ad un diritto costituzionalmente garantito ma contribuisce al mantenimento o al recupero dell'equilibrio psicofisico degli alunni ricoverati tenendo il più possibile vivo il tessuto di relazioni dell'alunno con il suo mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed amicali da esso derivante....”

“...Per quanto riguarda il rapporto tra scuola ospedaliera e scuola di provenienza appare necessario ribadire la pariteticità di tale rapporto e la necessità di scambio di informazioni e dati....”

Circolare ministeriale n. 149 Prot. n. 40 Roma, 10 ottobre 2001

“
La necessità di assicurare, nella misura massima possibile, il pieno esercizio dei diritti alla salute e allo studio in ogni ordine e grado di scuola è stata recepita nel protocollo d'intesa, siglato in data 27 settembre 2000, fra i Ministri della Pubblica Istruzione, della Sanità e della Solidarietà sociale, nonché nel protocollo d'intesa siglato fra i Ministri della Pubblica Istruzione e dei Beni ed attività culturali in data 23 febbraio 2001....”

C.M. n. 108 Prot.n. 6097/P4° Roma, 5 dicembre 2007

La funzione del docente nelle strutture ospedaliere e nel servizio domiciliare.

L'intervento del docente delle scuole in ospedale si esplica attraverso una serie di azioni, di cui le principali sono:

- l'**accoglienza** dell'alunno in ospedale in modo da agevolare il suo approccio al servizio di scuola in ospedale;
- la **personalizzazione e la diversificazione degli interventi educativi** a seconda dei bisogni di ciascun alunno, dei suoi ritmi di apprendimento e delle sue condizioni di salute, sia per i lungodegenti sia per quelli in day-hospital, di ogni ordine e grado di scuola;
- l'utilizzo didattico delle **tecnologie**;
- l'armonizzazione tra i bisogni dei ragazzi e la scelta delle attività di apprendimento;
- il **raccordo con la scuola di provenienza**, la predisposizione e la cura della documentazione relativa agli interventi educativi realizzati;
- il coinvolgimento attivo della famiglia, per aiutarla nell'approccio e nella gestione di un'esperienza che sconvolge la normale vita familiare;
- la gestione delle relazioni tra operatori scolastici e operatori sanitari e tra questi e gli **Enti Locali** per i servizi complementari connessi alla “tutela della salute e del diritto allo studio” di cui al D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112.

In sintesi si può dire che il docente in ospedale svolge una funzione molto delicata e complessa, che richiede una grande capacità di adattamento sia in termini di proposte didattiche, sia in termini di capacità di entrare in relazione e cooperare con figure e professionalità diverse.”



STITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE

"Benedetto Castelli" – BRESCIA

Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030
395206

**SEZIONE OSPEDALIERA
SCUOLA SECONDARIA II GRADO**



✉ ospedale@itiscastelli.it
☎ 333 1879863
🌐 www.websupporto.it/seminario

**Normativa
Essenziale**

D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 (ART 11 – Valutazione Alunni in Ospedale)

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni

“....

1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.....”

OM 44 Prot. 3446, 5 maggio 2010 (ART. 4 comma 17)

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2009/2010.

“....

Per i candidati che hanno frequentato periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame, si procede come di seguito:

a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono alla scuola di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe della scuola di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame (art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 122/2009).

b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza (art.11, comma 2 del DPR n. 122/2009). Il verbale dello scrutinio è trasmesso alla scuola di appartenenza, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri.....”

Prot. n. 7736 R.U Roma, 27 ottobre 2010

Oggetto: Chiarimenti sulla validità dell'anno scolastico, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 DPR n.122/2009.

In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico, di cui all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura.

E' del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 13349 Milano, 2 settembre 2013

“.... Purché documentati e certificati dalla sezione scolastica ospedaliera, **tutti i periodi di attività svolti presso la sezione ospedaliera concorrono alla validità dell'anno scolastico**”

“....Si ricorda alle scuole degli alunni iscritti e ricoverati che spetta ai loro consigli di classe il compito di prevedere un **adeguamento delle attività formative alle effettive esigenze** degli stessi, mettendo in campo tutte le possibilità previste dalla normativa in termini di flessibilità e personalizzazione dei percorsi.

È opportuno che il consiglio di classe designi un **docente di riferimento** per seguire gli studenti durante i periodi di degenza (che talvolta possono essere anche di lunga durata) e aggiornarli sulle attività della scuola.”

“... Si ricorda infine che le valutazioni dei docenti delle sezioni ospedaliere, debitamente motivate e trasmesse alle scuola di appartenenza, devono essere considerate all'interno della valutazione globale dello studente. ...”